



TESTO UNICO SICUREZZA LAVORO

Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81

Gazzetta Ufficiale 30 aprile 2008, n. 101 – s.o. n. 108

**AGGIORNATO ED INTEGRATO
CON IL DECRETO LEGISLATIVO 3 AGOSTO 2009, N. 106**

Gazzetta Ufficiale 5 agosto 2009, n. 180 – s.o. n. 142

e con FAQ del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

SOFTWARE ALLEGATO
PER LA GESTIONE DELLA NORMATIVA

 **GRAFILL**

VOLUME CON AGGIORNAMENTO
GRATUITO SU WWW.GRAFILL.IT



TESTO UNICO SICUREZZA LAVORO

Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81
aggiornato ed integrato con il decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106
e con FAQ del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

ISBN 13 978-88-8207-385-5

EAN 9 788882 073855

Terza edizione, febbraio 2010

© **GRAFILL S.r.l.**

Via Principe di Palagonia, 87/91 – 90145 Palermo
Telefono 091/6823069 – Fax 091/6823313
Internet <http://www.grafill.it> – E-Mail grafill@grafill.it

Finito di stampare nel mese di febbraio 2010
presso **Officine Tipografiche Aiello & Provenzano S.r.l.** Via del Cavaliere, 93 – 90011 Bagheria (PA)

Tutti i diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica e di riproduzione sono riservati. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta in alcuna forma, compresi i microfilm e le copie fotostatiche, né memorizzata tramite alcun mezzo, senza il permesso scritto dell'Editore. Ogni riproduzione non autorizzata sarà perseguita a norma di legge. Nomi e marchi citati sono generalmente depositati o registrati dalle rispettive case produttrici.

I testi sono elaborati dalla nostra redazione che non si assume alcuna responsabilità per errori involontari o inesattezze.

DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81

Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

[G.U.R.I. 30-04-2008, N. 101 – S.O. N. 108]

Coordinato con:

Decreto legge 3 giugno 2008, n. 97 convertito nella legge 2 agosto 2008, n. 129

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, recante disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonché in materia fiscale e di proroga di termini. [G.U.R.I. 02-08-2008, n. 180]

Decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. [G.U.R.I. 21-08-2008, n. 195 – s.o. n. 196]

Legge 7 luglio 2009, n. 88

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2008. [G.U.R.I. 14-07-2009, n. 161 – s.o. n. 110]

e con

Decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106

Disposizione integrative e correttive del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. [G.U.R.I. 05-08-2009, n. 180 – s.o. n. 142]

INDICE

▫ Titolo I. PRINCIPI COMUNI	[p. 8]	▫ Capo I. Uso delle attrezzature di lavoro	[p. 66]
▫ Capo I. Disposizioni generali	[p. 8]	▫ Capo II. Uso dei dispositivi di protezione individuale	[p. 70]
▫ Capo II. Sistema istituzionale	[p. 15]	▫ Capo III. Impianti e apparecchiature elettriche	[p. 73]
▫ Capo III. Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro	[p. 28]	▫ Titolo IV. CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI	[p. 77]
▫ Sezione I. Misure di tutela e obblighi	[p. 28]	▫ Capo I. Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili	[p. 77]
▫ Sezione II. Valutazione dei rischi	[p. 38]	▫ Capo II. Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota	[p. 87]
▫ Sezione III. Servizio di prevenzione e protezione	[p. 41]	▫ Sezione I. Campo di applicazione	[p. 87]
▫ Sezione IV. Formazione, informazione e addestramento	[p. 45]	▫ Sezione II. Disposizioni di carattere generale	[p. 88]
▫ Sezione V. Sorveglianza sanitaria	[p. 48]	▫ Sezione III. Scavi e fondazioni	[p. 92]
▫ Sezione VI. Gestione delle emergenze	[p. 51]	▫ Sezione IV. Ponteggi in legname e altre opere provvisoriale	[p. 94]
▫ Sezione VII. Consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori	[p. 53]	▫ Sezione V. Ponteggi fissi	[p. 96]
▫ Sezione VIII. Documentazione tecnico amministrativa e statistiche degli infortuni e delle malattie professionali	[p. 58]	▫ Sezione VI. Ponteggi mobili	[p. 99]
▫ Capo IV. Disposizioni penali	[p. 59]	▫ Sezione VII. Costruzioni edilizie	[p. 100]
▫ Sezione I. Sanzioni	[p. 59]	▫ Sezione VIII. Demolizioni	[p. 101]
▫ Sezione II. Disposizioni in tema di processo penale	[p. 63]	▫ Capo III. Sanzioni	[p. 103]
▫ Titolo II. LUOGHI DI LAVORO	[p. 63]	▫ Titolo V. SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	[p. 105]
▫ Capo I. Disposizioni generali	[p. 63]	▫ Capo I. Disposizioni generali	[p. 105]
▫ Capo II. Sanzioni	[p. 63]	▫ Capo II. Sanzioni	[p. 107]
▫ Titolo III. USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	[p. 66]	▫ Titolo VI. MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI	[p. 107]
		▫ Capo I. Disposizioni generali	[p. 107]

▫ Capo II. Sanzioni	[p. 108]	▫ Allegato II. Casi in cui è consentito lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi (art. 10)	[p. 167]
▫ Titolo VII. ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI	[p. 109]	▫ Allegato IIIA. Cartella sanitaria e di rischio	[p. 168]
▫ Capo I. Disposizioni generali	[p. 109]	▫ Allegato IIIB. Informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria	[p. 174]
▫ Capo II. Obblighi del datore di lavoro, dei dirigenti e dei preposti	[p. 109]	▫ Allegato IV. Requisiti dei luoghi di lavoro	[p. 175]
▫ Capo III. Sanzioni	[p. 111]	▫ Allegato V. Requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, o messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente alla data della loro emanazione	[p. 194]
▫ Titolo VIII. AGENTI FISICI	[p. 112]	▫ Allegato VI. Disposizioni concernenti l'uso delle attrezzature di lavoro	[p. 218]
▫ Capo I. Disposizioni generali	[p. 112]	▫ Allegato VII. Verifiche di attrezzature	[p. 224]
▫ Capo II. Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro	[p. 114]	▫ Allegato VIII. Indicazioni di carattere generale relative a protezioni particolari	[p. 226]
▫ Capo III. Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a vibrazioni	[p. 118]	▫ Allegato IX. Valori delle tensioni nominali di esercizio delle macchine ed impianti elettrici	[p. 249]
▫ Capo IV. Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici	[p. 121]	▫ Allegato X. Elenco dei lavori edili o di ingegneria civile di cui all'articolo 89 comma 1, lettera a)	[p. 249]
▫ Capo V. Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a radiazioni ottiche artificiali	[p. 124]	▫ Allegato XI. Elenco dei lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori	[p. 250]
▫ Capo VI. Sanzioni	[p. 127]	▫ Allegato XII. Contenuto della notifica preliminare di cui all'articolo 99	[p. 250]
▫ Titolo IX. SOSTANZE PERICOLOSE	[p. 127]	▫ Allegato XIII. Prescrizioni di sicurezza e di salute per la logistica di cantiere	[p. 251]
▫ Capo I. Protezione da agenti chimici	[p. 128]	▫ Allegato XIV. Contenuti minimi del corso di formazione per i coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori	[p. 254]
▫ Capo II. Protezione da agenti cancerogeni e mutageni	[p. 135]	▫ Allegato XV. Contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili	[p. 256]
▫ Sezione I. Disposizioni generali	[p. 135]	▫ Allegato XV.1. Elenco indicativo e non esauriente degli elementi essenziali utili alla definizione dei contenuti del PSC di cui al punto 2.1.2.	[p. 261]
▫ Sezione II. Obblighi del datore di lavoro	[p. 136]	▫ Allegato XV.2. Elenco indicativo e non esauriente degli elementi essenziali ai fini dell'analisi dei rischi connessi all'area di cantiere, di cui al punto 2.2.1.	[p. 261]
▫ Sezione III. Sorveglianza sanitaria	[p. 139]	▫ Allegato XVI. Fascicolo con le caratteristiche dell'opera	[p. 262]
▫ Capo III. Protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto	[p. 141]	▫ Allegato XVII. Idoneità tecnico professionale	[p. 272]
▫ Sezione I. Disposizioni generali	[p. 141]	▫ Allegato XVIII. Viabilità nei cantieri, ponteggi e trasporto dei materiali	[p. 273]
▫ Sezione II. Obblighi del datore di lavoro	[p. 142]	▫ Allegato XIX. Verifiche di sicurezza dei ponteggi metallici fissi	[p. 277]
▫ Capo IV. Sanzioni	[p. 148]	▫ Allegato XX.	[p. 291]
▫ Titolo X. ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI	[p. 150]	▫ Allegato XXI. Accordo Stato, regioni e province autonome sui corsi di formazione per lavoratori addetti a lavori in quota	[p. 294]
▫ Capo I.	[p. 150]	▫ Allegato XXII. Contenuti minimi del Pi.M.U.S.	[p. 302]
▫ Capo II. Obblighi del datore di lavoro	[p. 151]		
▫ Capo III. Sorveglianza sanitaria	[p. 155]		
▫ Capo IV. Sanzioni	[p. 157]		
▫ Titolo XI. PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVE	[p. 158]		
▫ Capo I. Disposizioni generali	[p. 159]		
▫ Capo II. Obblighi del datore di lavoro	[p. 159]		
▫ Capo III. Sanzioni	[p. 162]		
▫ Titolo XII. DISPOSIZIONI IN MATERIA PENALE E DI PROCEDURA PENALE	[p. 162]		
▫ Titolo XIII. NORME TRANSITORIE E FINALI	[p. 164]		
▫ ALLEGATI			
▫ Allegato I. Gravi violazioni ai fini dell'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale	[p. 167]		

▫ Allegato XXIII. Deroga ammessa per i ponti su ruote a torre	[p. 303]	▫ Allegato XXXIX. Valori limite biologici obbligatori e procedure di sorveglianza sanitaria. Piombo e suoi composti ionici	[p. 343]
▫ Allegato XXIV. Prescrizioni generali per la segnaletica di sicurezza	[p. 304]	▫ Allegato XL. Divieti	[p. 344]
▫ Allegato XXV. Prescrizioni generali per i cartelli segnaletici	[p. 306]	▫ Allegato XLI.	[p. 344]
▫ Allegato XXVI. Prescrizioni per la segnaletica dei contenitori e delle tubazioni	[p. 311]	▫ Allegato XLII. Elenco di sostanze, preparati e processi	[p. 345]
▫ Allegato XXVII. Prescrizioni per la segnaletica destinata ad identificare e ad indicare l'ubicazione delle attrezzature antincendio	[p. 312]	▫ Allegato XLIII. Valori limite di esposizione professionale	[p. 345]
▫ Allegato XXVIII. Prescrizioni per la segnalazione di ostacoli e di punti di pericolo e per la segnalazione delle vie di circolazione	[p. 312]	▫ Allegato XLIV. Elenco esemplificativo di attività lavorative che possono comportare la presenza di agenti biologici	[p. 346]
▫ Allegato XXIX. Prescrizioni per i segnali luminosi	[p. 313]	▫ Allegato XLV. Segnale di rischio biologico	[p. 346]
▫ Allegato XXX. Prescrizioni per i segnali acustici	[p. 314]	▫ Allegato XLVI. Elenco degli agenti biologici classificati	[p. 346]
▫ Allegato XXXI. Prescrizioni per la comunicazione verbale	[p. 314]	▫ Allegato XLVII. Specifiche sulle misure di contenimento e sui livelli di contenimento	[p. 357]
▫ Allegato XXXII. Prescrizioni per i segnali gestuali	[p. 315]	▫ Allegato XLVIII. Specifiche per processi industriali	[p. 358]
▫ Allegato XXXIII. Movimentazione manuale dei carichi	[p. 318]	▫ Allegato XLIX. Ripartizione delle aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive	[p. 360]
▫ Allegato XXXIV. Requisiti minimi	[p. 320]	▫ Allegato L.	
▫ Allegato XXXV.	[p. 322]	A. Prescrizioni minime per il miglioramento della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive	[p. 361]
▫ Allegato XXXVI. Campi elettromagnetici	[p. 324]	B. Criteri per la scelta degli apparecchi e dei sistemi di protezione	[p. 363]
▫ Allegato XXXVII. Radiazioni ottiche	[p. 328]	▫ Allegato LI. Segnale di avvertimento per indicare le aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive	[p. 364]
▫ Allegato XXXVIII. Valori limite di esposizione professionale	[p. 341]		

Le modifiche e le integrazioni al **decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81**, introdotte dal **decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106**, sono riportate in *corsivo*.

Relativamente agli allegati, il comma 1 dell'articolo 149 del **decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106**, riporta:

«Art. 149

Modifiche agli Allegati del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. Gli allegati I, II, IIIA, IIIB, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV, XV, XVII, XVIII, XIX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXIX, XXXI, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVIII, XXXIX, XLVI, XLVIII, XLIX, L, LI del decreto sono sostituiti dai corrispondenti allegati I, II, IIIA, IIIB, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV, XV, XVII, XVIII, XIX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXIX, XXXI, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVIII, XXXIX, XLVI, XLVIII, XLIX, L, LI del presente decreto.»

Il testo qui pubblicato contiene tutti gli allegati del D.Lgs. n. 81/2008 coordinati con il D.Lgs. n. 106/2009. Così come pubblicato in *Gazzetta Ufficiale*, le parti degli allegati sostituite vengono riportate in *corsivo* e quelle integrate o modificate vengono riportate in **grassetto corsivo**.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;

Vista la legge 3 agosto 2007, n. 123, recante: misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, recante: norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, recante: norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, recante norme generali per l'igiene del lavoro;

Visto il decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, recante: attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'articolo 7 della legge 30 luglio 1990, n. 212;

Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, recante: attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE, 2003/10/CE, 2003/18/CE e 2004/40/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro;

Visto il decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, recante: modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493, recante attuazione della direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, recante attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili;

Visto il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300;

Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, recante attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30;

Vista la direttiva 2004/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulle prescrizioni minime di sicurezza e salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici);

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 187, recante attuazione della direttiva 2002/44/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da vibrazioni meccaniche;

Vista la direttiva 2006/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente le prescrizioni minime di sicurezza e salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (radiazioni ottiche);

Vista la legge comunitaria 2006 del 6 febbraio 2007, n. 13 recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 257, recante attuazione della direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici);

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 marzo 2008;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro;

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella riunione del 12 marzo 2008;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° aprile 2008;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della salute, delle infrastrutture, dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri per le politiche europee, della giustizia, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'interno, della difesa, della pubblica istruzione, della solidarietà sociale, dell'università e della ricerca, per gli affari regionali e le autonomie locali e dell'economia e delle finanze;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Titolo I
Principi comuni

Capo I
Disposizioni generali

Art. 1
Finalità

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto legislativo costituiscono attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, per il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro, mediante il riordino e il coordinamento delle medesime in un unico testo normativo. Il presente decreto legislativo persegue le finalità di cui al presente comma nel rispetto delle normative comunitarie e delle convenzioni internazionali in materia, nonché in conformità all'articolo 117 della Costituzione e agli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e alle relative norme di attuazione, garantendo l'uniformità della tutela delle lavoratrici e dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere, di età e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati.

2. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione e dall'articolo 16, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, le disposizioni del presente decreto legislativo, riguardanti ambiti di competenza legislativa delle regioni e province autonome, si applicano, nell'esercizio del potere sostitutivo dello Stato e con carattere di cedevolezza, nelle regioni e nelle province autonome nelle quali ancora non sia stata adottata la normativa regionale e provinciale e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore di quest'ultima, fermi restando i principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

3. Gli atti, i provvedimenti e gli adempimenti attuativi del presente decreto sono effettuati nel rispetto dei principi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 2
Definizioni

1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per:
a) «lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato,

con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videotermini limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni;¹

b) «datore di lavoro»: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo;

c) «azienda»: il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato;

d) «dirigente»: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa;

e) «preposto»: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;

f) «responsabile del servizio di prevenzione e protezione»: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;

g) «addetto al servizio di prevenzione e protezione»: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32, facente parte del servizio di cui alla lettera l);

h) «medico competente»: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto;

i) «rappresentante dei lavoratori per la sicurezza»: persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;

l) «servizio di prevenzione e protezione dai rischi»: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori;

¹ Lettera modificata dall'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106.

m) «sorveglianza sanitaria»: insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa;

n) «prevenzione»: il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno;

o) «salute»: stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un'assenza di malattia o d'infermità;

p) «sistema di promozione della salute e sicurezza»: complesso dei soggetti istituzionali che concorrono, con la partecipazione delle parti sociali, alla realizzazione dei programmi di intervento finalizzati a migliorare le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;

q) «valutazione dei rischi»: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;

r) «pericolo»: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni;

s) «rischio»: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione;

t) «unità produttiva»: stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale;

u) «norma tecnica»: specifica tecnica, approvata e pubblicata da un'organizzazione internazionale, da un organismo europeo o da un organismo nazionale di normalizzazione, la cui osservanza non sia obbligatoria;

v) «buone prassi»: soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con le norme di buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro, elaborate e raccolte dalle regioni, dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dagli organismi paritetici di cui all'articolo 51, validate dalla Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6, previa istruttoria tecnica dell'ISPESL, che provvede a assicurarne la più ampia diffusione;

z) «linee guida»: atti di indirizzo e coordinamento per l'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza predisposti dai Ministeri, dalle regioni, dall'ISPESL e dall'INAIL e approvati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

aa) «formazione»: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi;

bb) «informazione»: complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro;

cc) «addestramento»: complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro;

dd) «modello di organizzazione e di gestione»: modello organizzativo e gestionale per la definizione e l'attuazione di una politica aziendale per la salute e sicurezza, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro;